

Causa C-946/19

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

27 dicembre 2019

Giudice del rinvio

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito)

Data della decisione di rinvio:

19 dicembre 2019

Ricorrente:

MG

Resistente:

HH

(omissis)

**ORDINANZA DI RINVIO ALLA
CORTE DI GIUSTIZIA
DELL'UNIONE EUROPEA**

(omissis)

SI ORDINA QUANTO SEGUE:

1 — Le seguenti questioni pregiudiziali sono sottoposte in via pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

- 1) Se l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 [il «regolamento Bruxelles I (rifusione)»] conferisca a un soggetto domiciliato in uno Stato membro un diritto direttamente azionabile.
- 2) In caso di risposta affermativa:

- a) Qualora un tale diritto sia violato mediante l'instaurazione di un procedimento giudiziario contro tale soggetto in uno Stato terzo, se sussista un obbligo per lo Stato membro di fornire un rimedio giurisdizionale, anche mediante la concessione di un provvedimento inibitorio che vieti ad una parte di agire in giudizio dinanzi ai giudici di un altro Stato («anti-suit injunction»).
 - b) Se un obbligo siffatto si estenda anche al caso in cui una causa petendi azionabile dinanzi ai giudici di uno Stato terzo non sia azionabile in base alla legge applicabile dinanzi ai giudici dello Stato membro.
2. Le informazioni supplementari richieste dall'articolo 94 ("Contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale") del regolamento di procedura della Corte di giustizia sono riportate in allegato alla presente ordinanza.

(omissis)

[(seconda parte della decisione di rinvio) Or. pag. 1]

ALLEGATO ALL'ORDINANZA DEL 19 DICEMBRE 2019

A. [Informazioni in merito ai rappresentanti delle parti] (omissis)

1. (omissis)

B. Fatti

2. MG è nata negli Stati Uniti d'America. Essa è cittadina dell'Unione, essendo divenuta cittadina maltese nel febbraio 2017 e possiede altresì la cittadinanza di Saint Kitts e Nevis. Essa è domiciliata nel Regno Unito [ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I (rifusione) ¹].
3. HH è nato in Nuova Zelanda ed è cittadino neozelandese. Egli è altresì cittadino dell'Unione europea, essendo divenuto cittadino maltese nel febbraio 2017. Per alcuni anni prima dell'inizio del 2019 egli è stato domiciliato nel Regno Unito [ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I (rifusione)], ma vive ora in Nuova Zelanda.
4. MG e HH hanno avuto una relazione sentimentale tra il 2013 e il gennaio 2019. Essi non erano sposati ma convivevano. Durante la relazione, le parti hanno viaggiato regolarmente e hanno trascorso più tempo all'estero che nel Regno Unito, ma più tempo a Londra (vivendo a casa di MG) che in qualsiasi altro luogo.

¹ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) (GU L 351 del 20.12.2012).

Le parti [**Or. p.2**] hanno trascorso un periodo in Nuova Zelanda per le vacanze e per visitare la famiglia di HH, e ivi hanno acquistato una fattoria. È stata MG che ha posto fine alla relazione.

5. Nel corso di tale relazione sono stati acquistati vari beni mobili e immobili di valore (situati in tutto il mondo) utilizzando il denaro di MG. Tali beni sono detenuti a nome di MG, MG e HH congiuntamente, HH da solo o da società controllate da HH. Il patrimonio comprende: (i) una villa in Italia; (ii) una proprietà agricola e un'azienda agricola in Nuova Zelanda (di proprietà di una società neozelandese le cui azioni sono detenute dalle parti); (iii) auto sportive situate in Svizzera; (iv) depositi finalizzati all'acquisto di auto sportive; e (iv) fondi investiti in società americane negli Stati Uniti.
6. MG sostiene che durante la relazione HH ha abusato di lei fisicamente ed emotivamente. HH contesta tale circostanza. MG afferma di aver posto i beni acquistati a nome sotto il controllo di HH solo perché HH l'ha spinta a farlo mettendola indebitamente sotto pressione. HH contesta tale circostanza. Egli afferma che MG intendeva attribuirgli diritti di proprietà sui beni stessi.

C. CONTESTO PROCEDURALE

C.1 Il procedimento inglese

7. Nei mesi di febbraio e marzo 2019 i legali inglesi in rappresentanza di MG e i legali inglesi in rappresentanza di HH si sono confrontati in via epistolare sulla questione della proprietà del patrimonio acquisito nel corso della relazione.
8. Il 26 marzo 2019 MG ha presentato dinanzi alla High Court of England and Wales [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles)] (in prosieguo: il «procedimento inglese») un ricorso volto a ottenere provvedimenti di natura dichiarativa e cautelare nei confronti di HH, per conseguire la titolarità del diritto di proprietà sui beni stessi. Il suo ricorso di merito si basa ²:
 - 8.1 Su principi di equità del diritto inglese: essa sostiene che, salvo il caso in cui HH possa provare la volontà di MG di effettuare una donazione del patrimonio, il fatto che MG lo abbia intestato a titolo gratuito a HH dev'essere inteso nel senso che il patrimonio gli è stato affidato a titolo fiduciario nell'interesse della prima. [**Or, pag. 3**]
 - 8.2 Sulla fattispecie di diritto inglese dell'arricchimento senza causa: essa sostiene che HH deve rinunciare a qualsiasi titolo di proprietà sul patrimonio

² Il 12 novembre 2019 il ricorso di MG è stato modificato per (i) chiedere altresì a HH un risarcimento per la violazione degli obblighi fiduciari derivanti dall'uso improprio dei fondi investiti nelle imprese americane e (ii) citare in giudizio una società svizzera (controllata da HH) in qualità di altra parte convenuta nel procedimento.

ottenuto esercitando un'influenza indebita su MG o mediante un comportamento inammissibile.

9. Ad HH è stato notificato l'atto introduttivo del procedimento inglese in data 28 marzo 2019.
10. HH ha eccepito l'incompetenza del giudice inglese a conoscere della domanda di MG. Con sentenza del 25 giugno 2015 (allegato B), il giudice Lavender della High Court ha dichiarato che quest'ultima era competente a conoscere del ricorso di MG, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I (rifusione). In particolare:
 - 10.1 Il regolamento Bruxelles I (rifusione) si applicava alla controversia tra le parti. L'eccezione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), non era applicabile in quanto il diritto inglese non considera i rapporti quali quelli esistenti tra MG e HH come aventi «effetti comparabili al matrimonio».
 - 10.2 HH era stato domiciliato nel Regno Unito fino al gennaio 2019 e questo era il suo ultimo domicilio noto al momento della proposizione del ricorso³.
 - 10.3 La domanda di MG attinente al bene immobile italiano non era soggetta alla disposizione attributiva di competenza esclusiva di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I (rifusione). Il provvedimento da lei richiesto riguardava diritti e obblighi esistenti tra MG e HH e non invece diritti reali.
11. Il giudice ha altresì dichiarato che, anche qualora HH non fosse stato domiciliato nel Regno Unito ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I (rifusione) (e non fosse quindi domiciliato in alcuno degli Stati membri), sussisterebbe comunque la competenza a conoscere del ricorso proposto da MG in applicazione delle norme nazionali inglesi di diritto internazionale privato⁴.
12. Inoltre, il 25 giugno 2019 HH ha desistito da un'istanza volta a ottenere la sospensione del procedimento inglese, ai sensi dell'articolo 34 del regolamento Bruxelles I (rifusione)⁵ (pur non avendo formalmente accettato l'inapplicabilità dello stesso), e la High Court ha formalmente respinto l'istanza stessa. **[Or. pag. 4]**

³ V. sentenza della Corte nella causa C-327/10 (EU:C:2011:745).

⁴ Tali norme di diritto inglese si applicherebbero, in forza dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I (rifusione), in quanto HH, pur essendo cittadino maltese, non era domiciliato a Malta. Il giudice ha affermato che, in caso di applicazione delle norme di diritto inglese, sussisteva un nesso sufficiente tra il ricorso di MG e l'Inghilterra per giustificare la notifica di tale ricorso a HH al di fuori dell'ambito giurisdizionale inglese e che l'Inghilterra era il forum conveniens per un procedimento avente ad oggetto la domanda giudiziale di MG.

⁵ HH aveva presentato tale istanza il 17 giugno 2019. MG aveva in proposito sostenuto che l'articolo 34 non era applicabile in quanto non risultavano soddisfatti vari criteri di cui all'articolo 34, paragrafo 1.

13. Nell'ambito del procedimento inglese, HH ha assunto impegni nei confronti del giudice inglese che gli impediscono di disporre dei beni su cui verte l'azione di MG. Inoltre, MG ha ottenuto dai giudici svizzeri un provvedimento cautelare (a sostegno del procedimento inglese, ai sensi dell'articolo 31 della Convenzione di Lugano del 2007 ⁶) che vieta atti dispositivi riguardanti le autovetture sportive che si trovano in Svizzera.
14. Avverso la decisione della High Court relativa alla competenza giurisdizionale non è stato interposto appello. Il procedimento inglese prosegue.

C.2 Il procedimento neozelandese

15. Il 25 marzo 2019 (quindi il giorno prima dell'instaurazione del procedimento inglese), HH ha proposto un ricorso presso la Family Court (giudice per le cause in materia di diritto di famiglia) in Nuova Zelanda (in prosieguo: il procedimento neozelandese) per ottenere taluni provvedimenti ai sensi del New Zealand's Property (Relationships) Act 1976 (legge neozelandese sui rapporti patrimoniali del 1976, come modificata; in prosieguo: la legge del 1976) ai fini della divisione dei beni acquisiti dalle parti durante la loro relazione.
16. La legge neozelandese del 1976, ove applicabile, presenta le seguenti caratteristiche:
 - 16.1 Essa si applica alla separazione di coppie non sposate che hanno avuto una relazione in regime di convivenza (abituamente per un periodo minimo di 3 anni).
 - 16.2 Essa opera una distinzione tra i beni di proprietà della coppia e i beni di proprietà individuale.
 - 16.3 Essa prevede che i beni acquisiti durante la relazione (beni di proprietà della coppia) siano suddivisi in quote uguali, salvo limitate eccezioni.
 - 16.4 Essa si applica ai beni mobili situati in tutto il mondo e ai beni immobili situati in Nuova Zelanda.
 - 16.5 Essa può trovare applicazione ai beni immobili situati in Nuova Zelanda anche qualora nessuno dei due coniugi o partner abbia il proprio domicilio in Nuova Zelanda. Essa può trovare applicazione ai beni mobili se un coniuge o un partner è domiciliato in Nuova Zelanda (secondo la definizione fornita dalla legge neozelandese) al momento della proposizione della domanda. **[Or., pag. 5]**

⁶ Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Lugano il 30 ottobre 2007 (GU 2009, L 147, pag. 5).

16.6. Secondo il diritto della Nuova Zelanda, la legge del 1976 rappresenta una codificazione completa. Il giudice neozelandese non consentirà l'applicazione del diritto straniero per definire la questione della proprietà dei beni che sono oggetto del ricorso.

16.7 Il giudice neozelandese conserva un margine discrezionale per pronunciare una declinatoria della propria competenza ad assumere provvedimenti relativi a beni mobili o immobili in base al criterio del forum conveniens.

17. Il procedimento neozelandese non è stato notificato a MG in ragione di impegni assunti da HH nell'ambito del procedimento inglese.⁷ Tuttavia, MG ne ha avuto conoscenza.

C.3 L'istanza di MG per l'ottenimento di una «anti-suit injunction»

18. Il 9 aprile 2019 MG ha formulato, nell'ambito del procedimento inglese, un'istanza volta ad ottenere un'inibitoria che vietasse a HH di proseguire il contenzioso nell'ambito del procedimento neozelandese (inibitoria nota nei paesi di common law come «anti-suit injunction»).

19. MG ha sostenuto di avere il diritto, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I (rifusione), di essere citata in giudizio solo in Inghilterra⁸. Essa ha sostenuto che il giudice inglese era tenuto a tutelare questo diritto, pronunciando una «anti-suit injunction» nei confronti di chi intendesse instaurare o proseguire un contenzioso contro di lei presso i giudici di uno Stato terzo. In subordine, essa ha fatto valere che tale diritto era un elemento significativo che il giudice doveva tenere in considerazione nel valutare se si dovesse o meno concedere una «anti-suit injunction» sulla base dei suoi poteri ordinari di diritto comune.

20. Con sentenza del 23 luglio 2019 (allegato C), il giudice Lavender ha rifiutato di concedere la «anti-suit injunction». Esso ha dichiarato che il diritto dell'Unione europea non esige esplicitamente che il «diritto» sancito dall'articolo 4, paragrafo 1, in favore di un soggetto domiciliato nel territorio dell'Unione debba essere tutelato in questo modo. In particolare, il giudice ha osservato che le disposizioni del regolamento Bruxelles I (rifusione) non indicano alcun rimedio del tipo di una «anti-suit injunction» a fronte della «violazione» di questo «diritto». Di

⁷ Al momento della sottoposizione della presente domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, il procedimento neozelandese non è stato ancora notificato a MG e il giudice inglese ha adottato un provvedimento cautelare in base al quale, ove HH intenda notificare il procedimento neozelandese, egli deve previamente darne notizia al giudice inglese, in modo che quest'ultimo possa decidere se autorizzarlo o meno a procedere in tal senso, in attesa della risposta alle questioni sollevate nell'ambito del presente rinvio pregiudiziale.

⁸ Nessuna delle deroghe di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I (rifusione) è applicabile alla controversia tra le parti.

conseguenza, tale giudice ha deciso che non sussisteva alcun diritto automatico ad ottenere una «anti-suit injunction». [Or., pag. 6]

21. Nell'ambito di questo ragionamento, il giudice ha altresì preso in considerazione due precedenti cause⁹ in cui la Court of Appeal inglese ha deciso che l'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento 44/2001¹⁰ e l'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I (rifusione) conferiscono ai lavoratori dipendenti il diritto di non essere citati in giudizio dal loro datore di lavoro al di fuori del loro Stato membro di domicilio e che i procedimenti avviati contro di loro in Stati terzi devono essere vietati mediante una «anti-suit injunction». Tuttavia, detto giudice ha ritenuto che la dottrina inglese del precedente non gli imponesse di dichiarare che il «diritto» di cui all'articolo 4, paragrafo 1, in favore dei soggetti aventi domicilio nell'UE dovesse essere tutelato allo stesso modo del «diritto» sancito dall'articolo 22, paragrafo 1, in favore dei lavoratori dipendenti.
22. Dopo aver constatato l'assenza di un diritto automatico ad ottenere una «anti-suit injunction», il giudice ha altresì specificamente dichiarato che l'esistenza di un «diritto» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 non era, di per sé, da considerarsi un fattore rilevante nell'ambito dell'esame dei diversi elementi in favore e contro la concessione di una «anti-suit injunction» su base ordinaria di diritto comune. Su tale base, il giudice ha dichiarato che la prosecuzione del procedimento neozelandese da parte di HH non era vessatoria né costrittiva ad un punto tale da giustificare la concessione di una «anti-suit injunction».
23. Il 29 luglio 2019 il giudice ha concesso a MG l'autorizzazione ad impugnare il diniego di concedere una «anti-suit injunction».

D. MOTIVI DELLA PROPOSIZIONE DEL PRESENTE RINVIO PREGIUDIZIALE

D.1 Decisione della Court of Appeal (Corte d'appello)

24. L'impugnazione è stata esaminata dalla Court of Appeal (omissis) in data 3 dicembre 2019.
25. Il 12 dicembre 2019 la Court of Appeal ha pronunciato la sua sentenza (allegato A) in cui:

⁹ Samengo-Turner VJ e Turner/J H Marsh & McLennan (Services) Ltd [2007] EWCA Civ 723; [2007] 2 All ER (Comm) 813 e Petter/EMC Europe Ltd [2015] EWCA Civ 828; [2015] 2 CLC 178.

¹⁰ Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; (GU 2001, L 12, pag. 1).

- 25.1 Essa ha approvato la conclusione del giudice di primo grado secondo cui le precedenti decisioni nazionali sulla concessione di «anti-suit injunctions» a tutela dei diritti ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I (rifusione) non vincolavano i giudici inglesi in relazione all'articolo 4, paragrafo 1.
- 25.2 Essa ha spiegato che era necessario richiedere alla Corte di giustizia dell'Unione europea una pronuncia pregiudiziale sulle questioni sollevate prima di poter decidere se la «anti-suit injunction» dovesse essere concessa o meno. **[Or., pag. 7]**
- 25.3 Essa ha dichiarato che non auspicava adottare l'interpretazione di MG quanto al significato e agli effetti dell'articolo 4, paragrafo 1, posto che una «anti-suit injunction» avrebbe avuto l'obiettivo di impedire completamente a HH di intentare un'azione fondata sulla legge neozelandese del 1976, in quanto non sarebbe stato in grado di far valere in giudizio, in Inghilterra, tale causa petendi.

D.2 Disposizioni nazionali pertinenti

26. Il potere dell'autorità giurisdizionale inglese di pronunciare una «anti-suit injunction» deriva dalla sezione 37(1) del Senior Courts Act 1981 (legge del 1981 sulle giurisdizioni superiori), che così recita: «La High Court può, con ordinanza (interlocutoria o definitiva), concedere un'inibitoria (...) in tutti i casi in cui essa lo reputi giusto ed appropriato».
27. Le «anti-suit injunctions» sono dirette contro la persona che vuole instaurare un procedimento contenzioso dinanzi al giudice straniero e non contro il giudice straniero stesso. L'inottemperanza ad una «anti-suit injunction» rappresenta un oltraggio all'autorità giudiziaria inglese. L'oltraggio può essere sanzionato con pene detentive, ammende o sequestro di beni.
28. Il giudice inglese è competente a pronunciare una «anti-suit injunction» nei confronti di HH, in quanto l'istanza di MG ai fini di detto provvedimento è stata formulata nell'ambito e a sostegno del procedimento inglese e HH è soggetto alla giurisdizione inglese in relazione al procedimento stesso.
29. La decisione se concedere o meno una «anti-suit injunction» è discrezionale, anche se gli organi giurisdizionali inglesi la concedono solitamente qualora il convenuto voglia intentare un'azione in un altro paese e l'attore abbia il diritto contrattuale di essere citato solo in Inghilterra (sulla base di un accordo di giurisdizione esclusiva a favore degli organi giurisdizionali inglesi), o qualora i procedimenti giudiziari in un altro paese abbiano carattere vessatorio o costrittivo.
30. La Court of Appeal ha spiegato in che modo si esercita il potere discrezionale nel concedere una «anti-suit injunction»:

[50] (...) si esercita la competenza in materia di «anti-suit» nei casi in cui è opportuno evitare l'ingiustizia, pur riconoscendo che si tratta inevitabilmente di un'ingerenza nel procedimento del giudice straniero e che detta competenza deve essere esercitata con circospezione: *British Airways Board v Laker Airways Ltd* [1985] AC 58. Quando un'azione è esperibile presso due giurisdizioni, il giudice inglese dovrà pronunciare una «anti-suit injunction» soltanto qualora il procedimento dinanzi al giudice straniero possa risultare vessatorio o costringitivo: *Société Nationale Industrielle Aerospatiale v Lee Kui Jak* [1987] AC 871 (PC). La House of Lords ha ritenuto che la soglia sia ancora più elevata nei casi in cui il convenuto non sia in grado di agire giudizialmente altrove ove sia disposta la «anti-suit injunction». Questi ultimi sono denominati «casi con foro unico» e la presente causa ne è un esempio. Nella sentenza *British Airways/Laker*, la House of Lords ha ritenuto che in casi siffatti poteva essere concessa un'inibitoria per vietare il procedimento giudiziario straniero ma solo se il procedimento instaurato presso le autorità giurisdizionali straniere era a tal punto **[Or. pag.8]** inaccettabile da poter essere considerato come una violazione di un diritto di equità. Lord Scarman, a pag. 95, si è così espresso sulla questione:

«Rilevo che si tratta di un approccio e di un principio di applicazione generale. L'approccio deve essere prudente in quanto un'inibitoria che vieta ad una persona soggetta alla giurisdizione dei giudici inglesi di proporre ricorso dinanzi a un giudice straniero presso il quale, ove apporti le prove necessarie, egli ha una causa petendi, rappresenta un'interferenza, per quanto occulta e indiretta, rispetto al procedimento giurisdizionale presso quel giudice straniero. La prudenza è necessaria anche nell'ipotesi del «forum conveniens», vale a dire in un caso in cui sia possibile proporre ricorso tanto presso il foro inglese quanto presso il foro straniero. La prudenza si impone con tutta evidenza quando non sia azionabile, dinanzi al giudice inglese, alcun mezzo di ricorso per far valere una causa petendi che, una volta dimostrati i fatti, possa essere riconosciuta e resa esecutiva dal giudice straniero.

Tuttavia, anche in quest'ultimo caso, sussiste il potere del giudice inglese di pronunciare l'inibitoria qualora l'instaurazione del giudizio presso il giudice straniero sia, nel caso concreto, talmente inaccettabile, conformemente ai nostri principi di equità "ampia e flessibile", da poter essere considerata una violazione di un diritto di equità del richiedente. Si tratta di un diritto ad essere tutelati da una citazione in un giudizio straniero la cui instaurazione da parte del soggetto convenuto risulta, nel caso concreto, inaccettabile e pertanto ingiusta. Tale diritto di equità a non essere citati in giudizio all'estero sorge solo qualora l'iniustizia sia tale da far sì che il giudice inglese debba intervenire per scongiurare l'ingiustizia. I casi saranno pertanto rari; tuttavia la competenza esiste e dev'essere sostenuta».

Dicey¹¹ riassume la portata di tale principio nei seguenti termini (v. 12-089):

«L'analisi corretta sembra essere la seguente: concedere un'inibitoria che impone un divieto a un convenuto, in circostanze in cui ciò significhi, di fatto, impedire che sia sottoposta all'esame di un organo giurisdizionale la sua domanda di merito, rappresenta, per un giudice, una misura grave, per cui quest'ultimo dovrebbe individuare un fondamento più che inoppugnabile per poter concludere che l'adozione di un'inibitoria siffatta corrisponde a giustizia».

31. La presente fattispecie è qualificata come «caso di foro unico». HH non può far valere la sua pretesa basata sulla legge neozelandese del 1976 presso i giudici inglesi perché (i) la legge del 1976 non fa parte del diritto inglese e (ii) i giudici inglesi non applicherebbero la legge neozelandese ad alcuna controversia tra le parti in merito alla proprietà dei beni acquisiti durante la loro relazione. Il diritto inglese prevede unicamente la redistribuzione dei beni in caso di scioglimento dei matrimoni o delle unioni civili (e non in caso di rottura dei rapporti tra coppie conviventi).

D.3 Diritto dell'Unione europea pertinente

32. Il diritto dell'UE non consente ai giudici degli Stati membri di concedere «anti-suit injunctions» per impedire a una persona di intentare un'azione dinanzi ad un giudice di un altro Stato membro [cfr. sentenza della Corte del 20 novembre 2003, Turner, C-159/02, EU:C:2004:228, che ha osservato che una siffatta ingiunzione equivale a un'ingerenza nella competenza del giudice straniero ed è incompatibile **[Or. p.9]** con il principio della reciproca fiducia inerente al sistema che ha preceduto il regolamento Bruxelles I (rifusione)].

Tuttavia, il presente rinvio pregiudiziale riguarda il divieto per una persona di adire i giudici di Stati terzi, che, per definizione, non applicherebbero il regolamento Bruxelles I (rifusione).

33. A sostegno della sua domanda, MG ha fatto valere i seguenti elementi:
- 33.1 Il linguaggio perentorio dell'articolo 4, paragrafo 1 («sono [convenute]») e l'enfasi sulla certezza della giurisdizione che si pone alla base del regolamento Bruxelles I (rifusione).
- 33.2 La giurisprudenza della Corte di giustizia che descrive l'articolo 4, paragrafo 1 (e i suoi antecedenti) come finalizzato alla tutela dei convenuti, nonché le disposizioni del regolamento Bruxelles I (rifusione) (e dei suoi antecedenti)

¹¹ Dicey, Morris e Collins, *Conflict of Laws* 15° Ed.

in termini di conferimento di diritti e di imposizione di obblighi tra individui¹².

33.3 I principi di effettività e di equivalenza sanciti dal diritto dell'Unione europea nell'ambito dei mezzi di ricorso esperibili a fronte di violazioni di diritti conferiti dalle norme dell'Unione. Per quanto riguarda l'equivalenza, MG sostiene che il rimedio dell'«anti-suit injunction» in relazione alla violazione del suo diritto sancito dall'articolo 4, paragrafo 1, dovrebbe essere fornito alle stesse condizioni in cui esso è riconosciuto a sostegno di un diritto di origine contrattuale (a norma del diritto nazionale inglese) ad essere citati solo in Inghilterra.

34. In replica, HH ha dedotto argomenti formulati dai suoi precedenti avvocati:

34.1 Le affermazioni che [MG] difende si basano su un'interpretazione particolare del regolamento Bruxelles I (rifusione), la quale non trova riscontro nell'atto stesso.

34.2 Osservazioni effettuate nell'ambito della giurisprudenza nazionale suggeriscono che non è utile definire l'instaurazione di una causa all'estero come la violazione di un diritto¹³ e che non si può concedere un provvedimento ingiuntivo per far valere i diritti conferiti da un regolamento, qualora tale provvedimento si ponga «fuori dal sistema del regolamento» stesso¹⁴. **[Or. p.10]**

34.3 La sentenza nella causa Owusu stabilisce che il giudice di uno Stato membro non può di propria iniziativa declinare la competenza; essa non introduce un ulteriore requisito per impedire un procedimento dinanzi a un'altra giurisdizione.

35. La Court of Appeal ha rilevato che le «anti-suit injunctions» non costituiscono una caratteristica dei sistemi di civil law e che le disposizioni espresse del regolamento Bruxelles I (rifusione) non prevedono il rimedio richiesto da MG. Essa ha rilevato che le limitate eccezioni previste dagli articoli 33 e 34 presuppongono l'esistenza di una vera e propria scelta del foro. La Court of Appeal ha altresì considerato che un obbligo tassativo di dare attuazione a qualsiasi diritto conferito dall'articolo 4, paragrafo 1, mediante una «anti-suit injunction» in tutte le cause caratterizzate da un unico foro (i) non favorirebbe lo scopo del regolamento Bruxelles I (rifusione) di facilitare una buona e armoniosa amministrazione della giustizia (cfr. considerando 1, 3, 16, 21, 23 e 34), e (ii) interferirebbe con l'importante principio di correttezza «neutralizzando le disposizioni di legge di uno Stato straniero».

¹² V. ad esempio sentenze della Corte del 16 giugno 1981, Klomps, 166/80 (EU:C:1981:137); del 15 novembre 1983, Duijnste, 288/82, (EU:C:1983:326); del 17 giugno 1992, Handte, C 26/91 (EU:C:1992:268); del 20 marzo 1997, Farrell, C 295/95 (EU:C:1997:168); del 13 luglio 2000, Group Josi Reinsurance Company SA, C 412/98, (EU:C:2000:399) e del 1° marzo 2005, Owusu, C 281/02 (EU:C:2000:399).

¹³ *Eras Eil* [1995] 1 Lloyd's Rep 64 [76].

¹⁴ *Evalis S.A. v S.I.A.T.* [2003] 2 Lloyd's reg [377] a [139].

Essa ha ritenuto che una conseguenza di tale gravità avrebbe dovuto essere resa esplicita nel regolamento stesso.

DOCUMENTO DI LAVORO